

Relazione di non appellabilità della sentenza n. 6037/2026, Trib. Napoli, sez. lavoro, ricorrente D'Avenia Giovanni.

Si premette che la sentenza n. 6037/2026 del tribunale di Napoli, sez. lavoro, oggetto del presente esame ai fini della verifica di fondati motivi di appello, si inserisce nel contenzioso inerente all'azione di recupero delle indennità corrisposte al personale comandato o distaccato ovvero in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale, ai sensi delle leggi regionali della Campania nn. 20/2002 e 25/2003, dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019.

Nel caso di specie il ricorso è stato accolto per il difetto di notifica dell'ordinanza ingiunzione, ritenuta nulla la notificazione dal giudicante come da consolidata giurisprudenza richiamata. In verità il giudice del lavoro di Napoli ha considerato inesistente e inidoneo a interrompere la prescrizione nei confronti del ricorrente anche il primo atto interruttivo, consistente nell'invito alla restituzione inoltrato con PEC del 19/11/2020, indirizzata alla casella PEC presso l'Università degli Studi di Salerno, dove prestava servizio il Sig. D'Avenia, atteso che - a parere del giudicante - tale comunicazione non risulta essere stata personalmente notificata o portata a conoscenza del Sig. D'Avenia, non avendo l'Università provveduto a inoltrarla al medesimo. Orbene, partendo da quest'ultimo punto, la scrivente non condivide le motivazioni in sentenza, muovendo dalle seguenti osservazioni, già individuate nella memoria difensiva.

Si precisa che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n. 27412).

Ne consegue che la comunicazione dell'atto di ripetizione del credito indirizzata al Sig. D'Avenia e trasmessa sulla pec dell'ente di appartenenza (Università di Salerno) ha prodotto - a parere della scrivente - valida interruzione della prescrizione del diritto di credito azionato dal Consiglio regionale, essendo pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto spedita all'indirizzo pec del luogo che, per collegamento ordinario o normale frequenza e

preventiva indicazione, appartiene alla sfera di dominio o di controllo dello stesso, dal che se ne presume la conoscenza, in assenza di prova contraria incombente su parte ricorrente.

Detto ciò, resta assorbente, ai fini della proponibilità dell'appello, la motivazione in sentenza secondo cui, nel caso di specie, la C.A.D. risulta viziata per erronea indicazione del numero civico, da cui scaturisce l'adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente, a mente del quale l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione.

Ed invero, ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza attraverso l'indicazione della via e del numero civico

Più precisamente, per consentire l'individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, è, infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini - penali, civili, amministrativi, tributari - l'indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante solo l'eventuale indicazione erronea dell'interno o del piano.

Nella vicenda che ci occupa la notifica dell'ingiunzione di pagamento prot. n.4605/11/ Reg.Ing. del 21/03/2022 è stata eseguita presso un numero civico diverso da quello di residenza, ragion per cui non si tratta di un interno o di un piano del medesimo palazzo, ma di un ingresso differente di un immobile differente (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 02/05/2025, n. 11505).

La suddetta notifica deve essere dunque reputata nulla, in mancanza di una sanatoria successiva, perché la parte non ha proposto opposizione, né è stato dimostrato che la stessa avesse effettivamente ricevuto la raccomandata di avviso di deposito dell'atto nell'ufficio postale (c.d. CAD), in quanto l'atto non risulta ritirato.

Si ritiene pertanto di non appellare la sentenza n. 6037/2026 del tribunale di Napoli, sez. lavoro, tenuto altresì conto dell'esigua somma da recuperare e inerente al mese di novembre 2010, ove eventualmente accolto l'appello limitatamente alla validità della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione del 19/11/2020, inoltrato all'indirizzo PEC presso l'Università degli Studi di Salerno, per quanto innanzi esposto.

Con Osservanza.

Avv. Erminia Addivinola

ADDIVINOLA
A ERMINIA

Firmato digitalmente da
ADDIVINOLA ERMINIA
Data: 2026.07.28
19:58:18 +02'00'